



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 160

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 2 novembre 2023

INDICE**Comitati**

Per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 3**Commissioni riunite**3^a (Affari esteri e difesa) e 4^a (Politiche dell'Unione europea):*Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)* *Pag.* 12**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria* *Pag.* 13

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Giovedì 2 novembre 2023

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) riferisce il dibattito svolto dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia in occasione dell'esame del decreto-legge n. 123 del 2023, recante contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile, nel corso del quale è stata rappresentata l'ipotesi che gli emendamenti proposti dal Comitato siano sottoscritti dal solo Presidente al fine di rafforzarne il carattere tecnico. Suggerisce pertanto di individuare soluzioni efficaci per l'immediata individuazione delle proposte emendative avanzate dal Comitato.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea l'importanza di assumere in sede di Comitato la decisione più utile ad assicurare il buon esito dei rilievi espressi nei pareri.

Il presidente MATERA (*Fdl*) ritiene che la decisione di trasfondere il dispositivo dei pareri in emendamenti e ordini del giorno presentati alla Commissione di merito o all'Aula dal relatore al Comitato consenta di valorizzare il lavoro di tutti i componenti del Comitato stesso, mentre la sottoscrizione anche da parte del Presidente rende evidente l'origine della proposta emendativa. Dà infine mandato all'Ufficio di Segreteria di individuare una soluzione tecnica che agevoli ulteriormente l'individuazione degli emendamenti in parola.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 912

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

con riguardo all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, che istituisce un Fondo finalizzato alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, si evidenzia che la norma prevede sia la possibilità di instaurare rapporti di locazione (spesa corrente), sia di acquisire diritti di proprietà (spesa in conto capitale), mentre la spesa è classificata interamente di natura corrente, lasciando intendere quindi che in sede attuativa si esclude l'acquisizione in proprietà di immobili. Appare, pertanto, opportuno acquisire ulteriori informazioni circa le misure operative sottese alle caratteristiche dei fondi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili e di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la formulazione delle disposizioni appare non corretta sotto diversi profili. Si evidenziano, in particolare, l'utilizzo di alcune espressioni ricorrenti senza adeguarle alla disposizione specifica, soprattutto con ri-

guardo a formule di autorizzazione di spesa o di copertura finanziaria; l'indicazione di contenuti delle disposizioni citate che, per le modalità di redazione, risultano non funzionali rispetto alla comprensione della norma; formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione; indicazioni delle parti di disposizioni vigenti da novellare non sufficienti a consentirne una chiara individuazione;

la formulazione delle rubriche appare spesso troppo schematica e informale e in alcuni casi non corrispondente al contenuto dell'articolo cui sono riferite. Si segnala, in particolare, il ricorrere della parola « anticipo », che sembra fare riferimento al meccanismo contabile per cui si anticipa nell'anno in corso una spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno successivo, ma che nulla dice dell'effettivo contenuto normativo della disposizione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, la rubrica « Campagna reddituale » è eccessivamente stringata e non dà conto dei contenuti dell'articolo, che fa riferimento alle verifiche che l'INPS è tenuto a effettuare sulle situazioni reddituali dei beneficiari di talune prestazioni. Per uniformità e precisione, appare opportuno un intervento anche sulla formulazione del comma;

all'articolo 3, la rubrica « Anticipo rinnovo contratti pubblici » non è coerente con il contenuto dell'articolo, sia in quanto nell'ordinamento per contratti pubblici si intendono sostanzialmente i contratti di appalto, mentre l'articolo fa riferimento ai contratti di lavoro dei dipendenti statali, sia perché sembra che se ne voglia anticipare il rinnovo, mentre l'articolo prevede che, nelle more del rinnovo, sia incrementato l'anticipo riferito alla cosiddetta vacanza contrattuale per i medesimi dipendenti;

all'articolo 6, la rubrica reca mere modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 2023, di cui peraltro l'articolo in esame si limita ad abrogare il comma 1. Poiché l'articolo sostanzialmente riproduce le disposizioni di una norma già abrogata in precedenza, ovvero l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, si suggerisce di riprendere la rubrica di quest'ultima, eventualmente integrata con un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 9, il comma 3 apporta modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto legislativo n. 670 del 1972. Nello specifico la lettera *d*) del suddetto comma sostituisce, nel comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro », che tuttavia ricorrono due volte all'interno del citato comma 4-*ter*, al primo e al secondo periodo. Ap-

pare, al riguardo, altamente probabile che la modifica vada apportata in entrambi i periodi del comma 4-ter, richiedendo quindi l'inserimento della formula « ovunque ricorrono »;

all'articolo 10, comma 1, si trova l'espressione « è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa », in cui la ricorrente formula « che costituisce limite massimo di spesa » è utilizzata in modo improprio, poiché ne risulta che « la spesa [...] costituisce limite massimo di spesa »;

all'articolo 12, la rubrica, eccessivamente sintetica, sembra non identificare correttamente il destinatario dell'incremento di spesa;

l'articolo 15 provvede a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, volta a garantire la presenza italiana, nel contesto dell'Unione europea, in « programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale ». Ai fini di una più precisa identificazione delle finalità della spesa, si ritiene necessario integrare sia il comma 1 che la rubrica;

all'articolo 16, il comma 1, al primo e al secondo periodo, reca l'incremento dei contributi assegnati rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e al Comitato italiano paralimpico. La formulazione particolarmente stringata del terzo periodo (« Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 ») risulta ambigua, poiché sembra riferirsi solo al secondo periodo, ma in questo modo lascerebbe senza copertura la spesa recata dal primo periodo;

all'articolo 18, il comma 1 fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 « nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 ». Tale formulazione lascerebbe intendere che il comma 1 del suddetto articolo 2-bis contenga anche altre previsioni, ma in realtà esso disciplina solo questa ipotesi, per cui la formulazione del comma 1 dell'articolo risulta non precisa;

all'articolo 19, la rubrica è scarsamente comprensibile e appare opportuno integrarla;

all'articolo 19, il comma 1, lettera c), stabilisce che un dato limite temporale « non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 »; tuttavia, ad essere trasmessi tra-

mite la piattaforma non sono i nuclei familiari, bensì i dati a loro relativi, né questi sono trasmessi direttamente ai servizi sociali, bensì ai comuni, come si evince dal testo del comma 3 del suddetto articolo 6: « Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza ». Al riguardo, si osserva, inoltre, che, in base all'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 20, il comma 1 stabilisce che il contributo di cui al comma 328 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sia « incrementato » di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tuttavia, il contributo è concesso, ai sensi del suddetto comma 328, per il solo anno 2022 e come aggiuntivo; per cui non si tratta di un incremento del contributo dell'anno 2022, bensì della previsione di assegnazione anche per l'anno 2023 del contributo che l'articolo 1, comma 328 della legge n. 234 del 2021 definisce come aggiuntivo;

all'articolo 21, il comma 7 autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2023 « per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso », senza nessuna ulteriore specificazione, per cui non è chiaro per quali concrete finalità sia stanziata la suddetta somma, né appare sufficiente la collocazione nel contesto dell'articolo, poiché questo detta misure in materia di immigrazione ma anche di prosecuzione di attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, per cui le emergenze potrebbero essere connesse sia all'una che all'altra delle suddette materie, insieme o alternativamente tra loro. Peraltro, la relazione illustrativa e la relazione tecnica trasmesse dal Governo affermano che si tratterebbe di incrementare un capitolo di spesa destinato all'erogazione ai comuni di contributi straordinari per fronteggiare esigenze straordinarie connesse anche col fenomeno dell'immigrazione. Si ritiene, dunque, necessario un intervento che definisca le finalità dell'autorizzazione di spesa, possibilmente anche individuando l'opportuno riferimento normativo;

all'articolo 22, la lettera b) del comma 1 introduce il comma 3-bis nell'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale nuovo comma risulta formulato in maniera poco chiara, rendendone alquanto difficoltosa l'interpretazione; in particolare risulta poco comprensibile la previsione secondo cui, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati ai fini di poterli rettificare, il Sistema Tessera Sanitaria « memorizza per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche » ai soggetti di cui al comma 3; stando alla lettera della suddetta

formulazione, ad essere memorizzate e rese disponibili sono le rettifiche, ma se l'intenzione è quella di consentire le rettifiche agli operatori se ne dedurrebbe che, rispettivamente, i dati debbano essere memorizzati e le rettifiche rese disponibili. Inoltre, l'inciso « per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi » è formulato in maniera da renderne molto ambigua l'interpretazione, giacché la finalità della rettifica dei dati sembra riferita all'inserimento dei dati medesimi, che però risulta illogico, mentre essa appare più correttamente riferibile alla consultazione dei suddetti dati;

all'articolo 23, comma 2, nell'espressione « il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi », la ripetizione della preposizione « delle » rende difficile la comprensione della disposizione; si ritiene, in proposito, che il termine « relative » vada riferito alle regolazioni contabili;

all'articolo 23, comma 7, alinea, nell'elenco degli articoli del decreto-legge ai cui oneri si provvede con le disposizioni del medesimo comma è inserito l'articolo 18; tuttavia tale articolo sembra recare al suo stesso interno, e precisamente al comma 4, la copertura degli oneri che reca;

all'articolo 23, comma 7, lettera *n*), si fa riferimento alle « somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 »; così formulata, l'espressione risulta di difficile interpretazione, anche perché la lettera *c*) citata non reca indicazione di somme, ma di un conto di tesoreria;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, ritiene utile acquisire, anche nell'ambito del monitoraggio dell'intervento previsto al comma 3, informazioni sulla tipologia di misure adottate al fine di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in termini di instaurazione o rinnovo di rapporti di locazione e di acquisizione del diritto di proprietà;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda il rispetto dei principi di chiarezza e completezza nella redazione delle rubriche degli articoli;

raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: « Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati »;

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « di verifica reddituale » con le seguenti: « di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati »;

all'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: « Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro »;

all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

all'articolo 9, comma 3, lettera *d*), dopo le parole: « “713,71 milioni di euro” » inserire le seguenti: « , ovunque ricorrono, »;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa » con le seguenti: « è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023 »;

all'articolo 12, sostituire la rubrica con la seguente: « Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI »;

all'articolo 15, al comma 1, dopo la parola: « programmi » inserire la seguente: « aeronautici » e dopo le parole: « destinati alla difesa » inserire la seguente: « aerea ».

all'articolo 15, sostituire la rubrica con la seguente: « Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale »;

all'articolo 16, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23 »;

all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: « nella parte in cui prevede » con le seguenti: « che prevede »;

all'articolo 19, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in materia di percezione del Reddito di cittadinanza »;

all'articolo 19, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: « ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6 » con le seguenti: « ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6 »;

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro » con le seguenti: « è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro »;

all'articolo 22, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi »;

all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), sostituire il capoverso *3-bis* con il seguente: « *3-bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3 »;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: « delle agevolazioni » con le seguenti: « relative alle agevolazioni »;

all'articolo 23, comma 7, lettera *n*), sostituire le parole: « somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 » con le seguenti: « somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 »;

all'articolo 23, comma 7, alinea, sopprimere la parola: « 18, »;

invita, infine, la Commissione di merito a definire le finalità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, possibilmente anche individuando l'opportuno riferimento normativo.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

4^a (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 2 novembre 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 10,40

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'INDIA, SUBRAHMANYAM
JAISHANKAR, SULLE PROSPETTIVE DEL PARTENARIATO STRATEGICO TRA INDIA,
ITALIA E UNIONE EUROPEA*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 2 novembre 2023

Plenaria

100^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il provvedimento si compone di 24 articoli, suddivisi in 5 capi. Il capo I – relativo a pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali – prevede all'articolo 1, in via eccezionale, a favore dei pensionati, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione, l'anticipo da gennaio a novembre del conguaglio di perequazione relativo all'adeguamento degli assegni pensionistici all'inflazione.

L'articolo 2 prevede che il recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021, sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale statale a tempo indeterminato, l'anticipo al dicembre 2023 dell'incremento previsto per il 2024 dell'indennità di vacanza contrattuale, in vista del rinnovo del relativo contratto collettivo.

L'articolo 4, per il solo periodo d'imposta 2023, rinvia al 16 gennaio 2024 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi

assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.

L'articolo 5 proroga al 30 giugno 2024 la regolarizzazione mediante riversamento degli indebiti crediti d'imposta utilizzati per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 6 introduce modifiche in materia di contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico.

L'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti.

L'articolo 8 interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto il servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale, stabilito all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE).

Il capo II recepisce gli accordi del Governo in materia finanziaria con la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevede misure in materia di finanziamento del sistema sanitario a livello regionale (articolo 9); prevede altresì norme in materia di trasporto pubblico locale (articolo 10).

Il capo III, in materia di investimenti e in materia di sport, prevede all'articolo 11, in linea con la rimodulazione del *target* M4C1-28 – Riforma 1.7 del PNRR, l'istituzione di un Fondo per gli alloggi degli universitari, per il cofinanziamento degli interventi di acquisizione di residenze da mettere a disposizione degli studenti universitari fuori sede.

L'articolo 12 mira a prevedere un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di Rete Ferroviaria Italiana.

L'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini).

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni autostradali.

L'articolo 15 rifinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 16 prevede contributi economici in favore del Coni e del Comitato paralimpico italiano per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024, nonché per la Federazione Ciclistica Italiana.

Il capo IV, in materia di lavoro, istruzione e sicurezza, prevede all'articolo 17, l'incremento del Fondo nazionale delle politiche sociali, mentre all'articolo 18 misure relative ai lavoratori a tempo parziale ciclico, cioè il cui lavoro è concentrato su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno.

L'articolo 19 riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza che siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, estendendo al 30 novembre 2023 la possibilità di comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico.

L'articolo 20 incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie.

L'articolo 21 reca misure in materia di immigrazione, sicurezza e prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina. In particolare, si istituisce un Fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. In favore dei comuni costieri e quelli di confine terrestre, interessati dai flussi migratori, è previsto un contributo straordinario, mediante un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, nonché l'assegnazione di risorse per la rete dei centri di permanenza per i rimpatri. Si prevede inoltre la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ucraina, con l'autorizzazione della spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023, e l'estensione al 2024 della spesa per l'invio di Carabinieri a tutela delle ambasciate e uffici consolari maggiormente esposti.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei.

Il capo V prevede all'articolo 23 la copertura finanziaria e all'articolo 24 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

– (Tab. 2) **Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026** (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE delega la senatrice Pellegrino a svolgere il ruolo di relatrice sul disegno di legge di bilancio per il 2024 e sulle parti di competenza della tabella n. 2.

La Commissione prende atto.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, ai fini del rapporto da rendere alla 5^a Commissione, introduce l'esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), per le parti di propria competenza.

Il disegno di legge si compone di due Sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa, aventi ad oggetto misure funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Nella seconda Sezione sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima Sezione.

Secondo il comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 16 ottobre, la manovra predisposta dal Governo per il 2024 si colloca nell'ambito del rispetto delle regole europee e alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità.

Alla manovra concorrono anche le disposizioni contenute nel decreto-legge fiscale 18 ottobre 2023, n. 145, e quelle contenute nei primi due schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, questi ultimi due ancora non trasmessi per il parere parlamentare.

Ricorda quindi che il 16 ottobre scorso, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la manovra nel suo complesso, secondo le procedure del « Semestre europeo », previste dal regolamento (UE) n. 473/2013 per i Paesi dell'area dell'euro.

Entro il 30 novembre, la Commissione adotterà e presenterà all'Eurogruppo un parere sul DPB italiano, avendo valutato la sua conformità rispetto alle Raccomandazioni formulate nell'ambito del Semestre europeo, nonché la sua congruità rispetto agli obiettivi programmatici indicati. Nel caso in cui venga riscontrata una inosservanza particolarmente grave degli obblighi assunti nel Patto di stabilità e crescita, al Paese potrà essere chiesto di rivedere il proprio DPB per tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il 14 luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia (CSR), alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese (CR) sull'Italia elaborato dalla Commissione europea.

Le Raccomandazioni del Consiglio per l'Italia mirano a: assicurare una politica di bilancio prudente che favorisca un risanamento graduale e sostenibile nel medio termine, grazie a investimenti e riforme che aumentino la produttività, nonché ridurre le imposte sul lavoro, incrementare l'efficienza del sistema fiscale attraverso l'adozione della legge delega sulla riforma fiscale, preservando la progressività e promuovendo una maggiore equità (CSR1); garantire una *governance* efficace del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa, al fine di una sua tempestiva attua-

zione, perfezionare il capitolo REPowerEU e procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione (CSR2); promuovere la transizione energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento (CSR3).

Per quanto riguarda i contenuti della manovra di bilancio per il 2024, sottolinea che questa prevede interventi per circa 24 miliardi di euro, disposti nella Sezione I del disegno di legge (articoli da 1 a 89).

Tra le principali misure figurano: il rinnovo del taglio del cuneo contributivo a carico del lavoratore anche per il 2024 (articolo 5); il rinnovo dei contratti collettivi della pubblica amministrazione e misure per il personale medico (articolo 10); misure per la sanità, anche per la riduzione dei tempi delle liste di attesa (articolo 45); misure in favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità (articoli 26, 30, 35, 37); aumento del fondo per il *bonus* asili nido (articoli 35 e 83); diminuzione del canone Rai da 90 a 70 euro (articolo 8); detassazione dei premi di produttività e dei *fringe benefit* (articolo 7), nonché decontribuzione totale per le donne lavoratrici con due figli fino ai 10 anni e per quelle con 3 figli fino ai 18 anni (articolo 37); rinvio al 1° luglio 2024 dell'entrata in vigore della *plastic* e *sugar tax* (articolo 11); innalzamento dal 21 al 26 per cento della cedolare sugli affitti brevi a partire dalla seconda unità locata (articolo 18); credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (articolo 54); innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per la pensione degli uomini (articolo 30); requisiti diversi per le pensioni delle donne e quota 104, valorizzando chi vuole rimanere al lavoro (articolo 30); risorse necessarie per avviare la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina (articolo 56); riforma della gestione delle garanzie pubbliche per gli investimenti che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese (articoli 54 e 55).

La Sezione II (articoli da 90 a 109) del disegno di legge di bilancio contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle. La tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è quella di maggiore attinenza alle competenze della 4^a Commissione.

In particolare, interessano le entità degli stanziamenti relativi al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri » (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria per il triennio 2024-2026 rispettivamente di 1,3, 1,3 e 1,0 miliardi di euro, alla quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee.

Interessa poi, soprattutto, il Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE » (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE basate sul RNL (reddito nazionale lordo), sull'IVA e sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e altro), con uno stanziamento di circa 20,2

miliardi di euro per il 2024, 23,2 miliardi per il 2025 e 24 miliardi per il 2026.

Nel medesimo Programma n. 4.10 sono, inoltre, previste le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee, con uno stanziamento di 8,8 miliardi di euro per il 2024, di 8,9 miliardi per il 2025 e di 11,9 miliardi per il 2026. La gran parte di questi stanziamenti è destinato al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, mentre la restante parte è destinato al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR e all'assistenza tecnica PNRR in favore dei piccoli comuni.

Infine, nell'ambito del Programma 28.4, relativo alla politica di coesione, volta a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), figura il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che dispone di uno stanziamento, per il triennio 2024-2026, rispettivamente di 13,7 (8,8 in termini di cassa), 15,1 (8,8 in termini di cassa) e 9,0 (8,5 in termini di cassa) miliardi di euro, a cui si aggiungono ben 49 miliardi di euro di residui provenienti dagli esercizi precedenti. Un quantitativo disponibile che potrebbe essere utilizzato anche per coprire il finanziamento dei progetti del PNRR oggetto di rimodulazione ai fini dello sblocco dei contributi europei.

La relatrice preannuncia, quindi, una nota integrativa per la prossima seduta e uno schema di rapporto per la Commissione bilancio.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si sofferma in primo luogo sull'intenzione della relatrice di integrare la sua relazione, vista la continua evoluzione dei contenuti, e sottolinea l'ampia distanza temporale dall'approvazione del testo in Consiglio dei ministri, avvenuta il 16 ottobre, senza precedenti nei lavori parlamentari.

Stigmatizza inoltre il grave problema di metodo, che diventa anche di merito, relativo al fatto che le forze di maggioranza hanno convenuto di rinunciare a presentare emendamenti migliorativi o integrativi, con ciò producendo una forte compressione della discussione parlamentare.

Propone di procedere quindi con un ampio approfondimento, anche mediante lo svolgimento di audizioni.

Il PRESIDENTE assicura che ci saranno i necessari approfondimenti, tenuto conto della necessità di concludere l'esame entro il 10 novembre. Assicura, inoltre, che verrà fornito il calendario delle audizioni che si svolgeranno presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

